



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B alla Delibera n. 84/17/CONS

**Documento per la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante
“AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 2016, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N.
189, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15
DICEMBRE 2016 N. 229”**

Allegato B

documento in consultazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B

Proposta di provvedimento recante “Agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”.

1. Scopo della consultazione

In sede di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il legislatore ha attribuito, per gli eventi sismici verificatisi nel 2016, nuove competenze all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) in materia di sospensione delle fatture dei servizi di telefonia nonché di agevolazioni anche di natura tariffaria.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 48 del richiamato decreto così recita: *“Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”.*

Con la delibera n. 66/17/CONS si è già proceduto a disporre la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture dei contratti di telefonia fissa per gli utenti residenti nei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 2016.

Si riassumono, qui di seguito, i punti salienti del meccanismo di sospensione introdotto dalla delibera n. 66/17/CONS:

- la sospensione delle fatture riguarda i soli abbonati di telefonia fissa, residenti nei territori individuati dal predetto decreto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- gli utenti mobili abbonati e pre-pagati, residenti nei territori individuati dal decreto, non sono interessati dalla delibera;
- la sospensione è attuata automaticamente, a far data dalla adozione della delibera e fino alla scadenza di sei mesi, decorrenti dalle date dei vari eventi sismici;
- le fatture interessate dalla sospensione sono tutte quelle la cui data di emissione rientra nei suddetti intervalli temporali;
- il provvedimento non ha carattere di retroattività: pertanto le somme relative a fatture emesse dopo le date degli eventi sismici e prima della data di entrata in vigore del provvedimento, già pagate dagli utenti, non formano oggetto di restituzione;
- la sospensione riguarda tutte le voci in fattura (voce, internet, altri servizi, canoni fissi e costi variabili);
- all'esaurimento del periodo di sospensione, i fornitori del servizio non possono procedere al recupero dei pagamenti, fintantoché l'Autorità non approvi l'ulteriore provvedimento che fissa i criteri di rateizzazione dei crediti;
- la sospensione, secondo le modalità suddette, è prolungata per altri sei mesi per gli utenti residenti nei territori individuati dal decreto, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti;
- la disciplina delle modalità di rateizzazione delle fatture sospese e delle agevolazioni è rinviata a successivo procedimento.

Il presente documento si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture sospese e di introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici.

2. Destinatari delle agevolazioni

Le agevolazioni, sostanzialmente di natura economica e di tipo tariffario, sono ipotizzate per:

- gli utenti di telefonia fissa e mobile con abitazione inagibile/inaccessibile;
- gli utenti *business* di telefonia fissa e mobile, titolari di azienda o impresa di qualsiasi settore merceologico, indipendentemente dalla fisica inagibilità della sede della propria attività imprenditoriale.

Rispetto alla delibera n. 66/17/CONS, che ha disposto la sospensione delle fatture relative alla telefonia fissa, le agevolazioni del presente provvedimento includono anche gli utenti della telefonia mobile e le imprese operanti nel territorio, in virtù delle seguenti motivazioni.

Sulla estensione delle agevolazioni agli utenti di telefonia mobile



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'inclusione degli utenti dei servizi di telefonia mobile nel novero dei destinatari delle misure di agevolazione anche tariffaria è giustificata da una serie di motivazioni che, qui di seguito si sintetizzano:

- l'esistenza di molti edifici inagibili causata dal terremoto determina, inevitabilmente, un incremento dell'uso della telefonia mobile in sostituzione di quella fissa da parte degli utenti colpiti dal sisma, potendo così la telefonia mobile assumere le caratteristiche di servizio essenziale da assicurare alla popolazione oggetto del beneficio di legge;
- per quanto riguarda le agevolazioni spontanee e le iniziative di solidarietà degli operatori anche per la telefonia mobile sono state previste sospensioni o agevolazioni tariffarie;
- riservando le agevolazioni ai soli utenti di telefonia fissa si creerebbero effetti di disparità di trattamento tra utenti fissi e utenti mobili;
- per analoghe considerazioni di parità di trattamento, le agevolazioni possono essere estese non solo agli utenti di telefonia mobile con abbonamento, ma anche a quelli titolari di una SIM di tipo pre-pagato, malgrado il diverso meccanismo di pagamento di tali categorie di utenti.

Sulle misure in favore delle imprese

Partendo dalla constatazione che i vari provvedimenti di legge relativi all'emergenza Centro Italia, inclusa la Legge di Bilancio 2017, hanno a fattor comune disposizioni attinenti a politiche di sostegno della ripresa economica delle zone colpite dal terremoto, si ritiene che possano essere allineate a tali politiche anche iniziative di agevolazione tariffaria e misure in grado di facilitare l'utilizzo di applicazioni digitali, nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, almeno per un limitato periodo temporale, a favore delle imprese operanti nei territori terremotati.

3. Schema di provvedimento in consultazione

DELIBERA

Articolo 1 (Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, relative alle rateizzazione delle fatture



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi della delibera n. 66/17/CONS ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto legge, individuando anche le modalità per l'eventuale copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

2. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, le disposizioni del presente provvedimento si estendono agli utenti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, nonché, su richiesta degli interessati, ai residenti in immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del decreto, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata, a far data dalla richiesta stessa.

Articolo 2

(Modalità di rateizzazione delle fatture sospese e agevolazioni per utenti titolari di un contratto per servizi di rete fissa)

1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utenti, titolari di un contratto di abbonamento per servizi di rete fissa, i quali, allo scadere dei primi 6 mesi di sospensione delle fatture, non abbiano dichiarato l'inagibilità della sede dell'utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

a. Per gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo, si procede allo storno da parte dell'operatore di comunicazione elettronica dei costi del servizio per i mesi in cui, nel corso del periodo di sospensione delle fatture, non si è registrata attività sulla linea.

b. L'Operatore procede alla riscossione degli importi dovuti a partire dalla prima fattura utile emessa allo scadere del termine di sospensione delle fatture per gli utenti colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, e a partire dalla prima fattura utile emessa successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per gli utenti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

c. L'importo dovuto è rateizzato, senza interessi, in un numero di rate, di eguale importo, pari al numero di fatture emesse dall'Operatore, a partire dalla prima fattura utile di cui alla lettera b) del presente comma, nel corso dei 12 mesi solari successivi. Ogni rateo addebitato è chiaramente documentato in ciascuna fattura emessa nel corso dell'anno.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utenti, titolari di un contratto di abbonamento per servizi di rete fissa, i quali, allo scadere dei primi sei mesi di sospensione delle fatture, abbiano dichiarato l'inagibilità della sede dell'utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tali utenti hanno diritto ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della delibera n. 66/17/CONS, a fruire di ulteriori 6 mesi di sospensione delle fatture.

a. Per gli utenti di cui al comma 2 per i quali, allo scadere del termine ultimo di sospensione, si registra attività sulla linea, si procede allo storno dei costi del servizio per i mesi in cui, nel corso dei 12 mesi precedenti, non si è registrata attività sulla linea.

b. L'Operatore procede alla riscossione degli importi dovuti a partire dalla prima fattura utile emessa allo scadere del termine ultimo di sospensione della fatturazione. L'importo dovuto è rateizzato, senza interessi, in un numero di rate, di eguale importo, pari al numero di fatture emesse dall'operatore, a partire dalla prima fattura utile, nel corso dei 12 mesi solari successivi. Ogni rateo addebitato è chiaramente documentato in ciascuna fattura emessa nel corso dell'anno.

c. Per gli utenti di cui al comma 2 per i quali, allo scadere del termine ultimo di sospensione, non si registra attività sulla linea, si procede allo storno dei costi del servizio di abbonamento per i 12 mesi di sospensione delle fatture.

3. Gli utenti di cui al comma 2, lettera c) possono altresì accedere, in qualsiasi momento, ad una delle seguenti misure gratuite:

a. estensione della sospensione della fatturazione fino alla cessazione dello stato di inagibilità/inaccessibilità della sede dell'utenza e attivazione, su richiesta, del servizio di trasferimento delle chiamate ad altro numero di rete fissa o mobile;

b. recesso dal servizio;

c. richiesta di trasloco ad altra sede, con mantenimento della numerazione, ove tecnicamente possibile;

4. Per gli utenti di cui al comma 2, lettera c), l'Operatore riprende la regolare attività di fatturazione in esito alla riattivazione del servizio nella sede dell'utenza o alla evasione della richiesta di trasloco ad altra sede.

Articolo 3 (Agevolazioni per utenti di servizi di rete mobile)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utenti, titolari di un contratto, per servizi di rete mobile, di tipo pre-pagato o post-pagato, i quali abbiano effettuato traffico nel corso della settimana precedente alla data di avvio del procedimento che ha portato all'adozione del presente provvedimento, e che, allo scadere dei primi sei mesi di sospensione delle fatture, abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità dello studio professionale, dell'azienda o della propria abitazione (in tale ultimo caso le disposizioni riguardano tutti gli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare).

a. Gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo, titolari di un contratto post-pagato, hanno diritto all'applicazione di uno sconto del 50% sulle fatture emesse, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi.

b. Gli utenti di cui al comma 1 del presente articolo, titolari di un contratto pre-pagato, hanno diritto all'erogazione di un bonus pari al 50% del totale dei rinnovi di credito effettuati nel corso del mese precedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi. Il bonus sarà erogato entro la metà del mese successivo a quello di riferimento.

c. Agli utenti di cui alle lettere a) e b) viene, altresì, erogato un bonus di 1 gigabyte di dati extra soglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d'offerta, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi.

Articolo 4 (Agevolazioni per utenti titolari di impresa)

1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utenti, titolari di un contratto *business*, che fanno capo ad una impresa di qualsiasi settore merceologico, con sede ubicata nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad eccezione dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

2. Gli utenti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere, a scelta, ad una delle seguenti agevolazioni:

a. Agevolazioni per servizi di rete fissa.

Sconto del 50% sulle fatture emesse, comprensive di eventuali ratei di cui all'articolo 2, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, se il servizio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risulta attivo, o dalla data di successiva riattivazione del servizio, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi;

b. Agevolazioni per servizi di rete mobile post pagati.

Sconto del 50% sulle fatture emesse, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi.

c. Agevolazioni per servizi di rete mobile pre pagati.

Bonus pari al 50% del totale dei rinnovi di credito effettuati nel corso del mese precedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi. Il bonus sarà erogato entro la metà del mese successivo a quello di riferimento.

d. Agli utenti di cui alle lettere b) e c) viene, altresì, erogato un bonus di 1 gigabyte di dati extra soglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d'offerta, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari, eventualmente prorogabile con successivo provvedimento per altri 6 mesi.

Articolo 5

(Rateizzazioni e agevolazioni in caso di cambio operatore)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4, sono garantite dall'operatore *recipient*, allorché, nel corso del periodo in cui si applicano, l'utente eserciti il diritto di passaggio ad altro Operatore.
2. In caso di rateizzazioni in corso da parte dell'operatore *donating*, l'utente potrà scegliere se saldare gli importi dovuti in un'unica soluzione, con la fattura conclusiva del contratto, o continuare a pagare i ratei con la cadenza di cui all'articolo 2.

Si condividono le disposizioni del suddetto schema di provvedimento?

4. Eventuale copertura economica delle agevolazioni.

A livello nazionale le iniziative intraprese dagli Operatori, per far fronte all'emergenza causata da calamità naturali, in favore della popolazione colpita, sono state finora sostenute, dal punto di vista dei relativi oneri economici, integralmente dagli Operatori stessi.

Si riscontra, inoltre, sulla base di una ricognizione effettuata a livello internazionale, una marcata analogia tra le iniziative realizzate in Italia e l'esperienza internazionale; sia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per quanto riguarda le tipologie di agevolazioni, sia per quanto riguarda il finanziamento di tali agevolazioni, dal momento che si tratta prevalentemente di iniziative adottate dagli Operatori su base volontaria.

Qualora, comunque, gli Operatori volessero individuare modalità alternative, si richiede, su questo aspetto della norma, l'opinione e il punto di vista dei soggetti interessati.

I soggetti interessati ritengono che per gli Operatori sia possibile farsi carico del finanziamento delle agevolazioni proposte per i propri clienti, o ritengono applicabili modalità alternative, anche tra quelle previste dall'articolo 48, comma 2, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229?